

ALLEGATO 06

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

*Informazioni sulla Società di Consulenza Finanziaria e sui servizi prestati
Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018*

Ai sensi dell'art. 165 del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari") si forniscono di seguito le informazioni su FINANZA SEMPLICE SCF S.R.L. (d'ora in avanti "FINANZA SEMPLICE SCF" o il "CONSULENTE") e sui servizi da essa svolti.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al Cliente o potenziale Cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale Servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il CONSULENTE è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del Servizio di consulenza in materia di investimenti.

1. Informazioni sulla Società di Consulenza Finanziaria

- Denominazione: FINANZA SEMPLICE SCF S.R.L.
- Sede legale: Via Giorgio Washington, 50 - 20146 Milano (MI)
- Sito web: www.finanzasemplicescf.it
- E-mail: info@finanzasemplice.it
- PEC: finanzasemplicescfsrl@pec.it
- C.F. e P.IVA: 13432640962
- Iscritta all'Albo unico dei Consulenti Finanziari - Sezione SCF con delibera n. 2552 del 18/09/2024.

2. Lingua utilizzata

Il Cliente potrà comunicare con il CONSULENTE e ricevere da esso documenti e informazioni in lingua italiana.

3. Metodi di comunicazione utilizzati

L'invio di lettere, note informative, rendiconti, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate al Cliente con pieno

FINANZA SEMPLICE SCF S.r.l. • Sede Legale: Via Giorgio Washington 50, 20146 Milano (MI) • C.F. e P.IVA 13432640962 • E-mail: info@finanzasemplice.it • PEC: finanzasemplicescfsrl@pec.it • Tel. 339 3341408 • Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. • REA MI-2785675 • Albo unico CF - Sezione SCF n. 2552 del 18/09/2024

effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del Contratto o comunicato successivamente per iscritto.

Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del Contratto relativo al Servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, di ricevere le informazioni tramite supporto duraturo non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail. A tal fine, il Cliente indicherà un indirizzo e-mail valido ed accessibile unicamente a lui e si impegna a mantenerlo attivo e a comunicare per iscritto un diverso indirizzo e-mail contestualmente alla disattivazione della casella di posta elettronica originariamente indicata.

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche al CONSULENTE dovranno essere effettuate dal Cliente alla sede di FINANZA SEMPLICE SCF ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata agli indirizzi sopra indicati.

L'invio delle raccomandazioni da parte del CONSULENTE e la conferma dell'esecuzione delle operazioni da parte del Cliente potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

- Posta (lettera raccomandata A/R);
- Consegna a mano;
- Piattaforma di comunicazione via Internet con utenza appositamente indicata dal Consulente;
- Posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nel Contratto;
- Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo indicato nel Contratto.

4. Iscrizione nell'Albo previsto dall'art. 18-ter del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58

La società FINANZA SEMPLICE SCF è iscritta nella Sezione SCF dell'Albo di cui all'art. 18-ter del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF), tenuto dall'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 31, comma 4, del suddetto Decreto, con delibera del 18/09/2024 n. 2552.

Il nome e l'indirizzo di contatto dell'Organismo si trovano al seguente link:

www.organismoscf.it/portali/web/portale-ocf/contatti

5. Relazioni sull'esecuzione del Servizio di consulenza

FINANZA SEMPLICE SCF invia al Cliente i seguenti rendiconti relativi alla prestazione del Servizio di Consulenza:

Entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente:

- una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente;
- il numero degli ordini operati ed il periodo di riferimento analizzato;
- in forma aggregata, i costi e gli oneri del servizio prestato e dei prodotti finanziari e servizi oggetto di raccomandazione.

6. Politica sui conflitti di interesse

Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento Intermediari, FINANZA SEMPLICE SCF ha adottato una Politica sui conflitti di interesse finalizzata a:

- individuare le circostanze in cui il Servizio di Consulenza in materia di investimenti puo' comportare un conflitto di interessi che possa ledere gli interessi di uno o piu' clienti, comprese le loro preferenze di sostenibilita';
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.

Le procedure e le misure adottate sono volte a identificare e prevenire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere fra il CONSULENTE, inclusi i dirigenti, i dipendenti e i Consulenti Finanziari Autonomi o le persone direttamente o indirettamente connesse, e il Cliente, ovvero tra il Cliente e altri clienti di FINANZA SEMPLICE SCF al momento della prestazione del Servizio oggetto del Contratto, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente.

Il CONSULENTE, ove le misure adottate non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, informa chiaramente e su supporto durevole il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse derivanti dalle raccomandazioni fornite, nonche' delle misure adottate per attenuare i rischi connessi, affinche' il Cliente possa assumere una decisione di investimento informata.

Il Cliente puo' richiedere a FINANZA SEMPLICE SCF ulteriori dettagli analitici sulla politica di gestione dei conflitti di interesse ai recapiti precedentemente indicati.

7. Attivita' prestata e modalita' di svolgimento

FINANZA SEMPLICE SCF svolge il Servizio di Consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del TUF, consistente nella "prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari".

In particolare, il Servizio prestato da FINANZA SEMPLICE SCF ha per oggetto:

- l'analisi dell'allocazione del Portafoglio complessivo del Cliente e la valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti;
- l'eventuale riformulazione dell'asset allocation del portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente;
- la valutazione periodica, con frequenza annuale, dell'adeguatezza del Portafoglio.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del Servizio possono avere ad oggetto un'ampia gamma di strumenti finanziari riconducibili alle seguenti categorie riportate nell'Allegato 1, sezione C, del TUF:

- Valori mobiliari;
- Quote e azioni di OICR.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto anche prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e i prodotti finanziari emessi da banche, nonché il servizio di gestione di portafogli e il servizio di ricezione e trasmissione ordini.

FINANZA SEMPLICE SCF si riserva la possibilità di svolgere i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell'Allegato 1, sezione B, del TUF.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

In merito a eventuali ulteriori attività professionali svolte da FINANZA SEMPLICE SCF, si precisa che non sono oggetto della vigilanza della Consob né dell'Organismo.

L'attività di Consulenza è rivolta sia ai Clienti al dettaglio sia ai Clienti Professionali.

Nello svolgimento dell'attività il CONSULENTE non ha l'obbligo di aggiornare le raccomandazioni prestate al Cliente e di comunicare al Cliente le perdite subite sugli strumenti oggetto di raccomandazione.

Il Cliente è libero di non dar corso alle operazioni di investimento o disinvestimento consigliate in esecuzione del contratto.

Il Servizio può essere erogato anche in luogo diverso dalla sede legale di FINANZA SEMPLICE SCF, anche per il tramite di Consulenti Finanziari Autonomi.

Il CONSULENTE non è autorizzato ad eseguire le operazioni raccomandate al Cliente, il quale potrà effettuarle per il tramite degli intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR) nell'ambito dei servizi di investimento e delle attività agli stessi riservate.

Compenso del Servizio di consulenza

Quale remunerazione per lo svolgimento del Servizio di Consulenza il Cliente è tenuto a pagare a FINANZA SEMPLICE SCF una parcella commisurata al contenuto e al valore del Servizio.

In merito alla modalità di quantificazione del compenso, essa può variare in funzione della complessità del servizio svolto, che è influenzata dall'attività svolta dal CONSULENTE e dal profilo di rischio del Cliente e, in linea generale, dal tempo che il CONSULENTE dedicherà alle analisi e allo studio della fattispecie concreta. Il CONSULENTE si impegna pertanto a esplicitare al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni di cui sopra, in tempo utile prima che il Cliente sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un preventivo di parcella personalizzato. Modalità e tempi di pagamento sono indicati nel suddetto preventivo.

La parcella pagata dal Cliente costituisce, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, l'unica forma di remunerazione del CONSULENTE per i Servizi prestati al Cliente; al CONSULENTE è vietato percepire compensi (incentivi) da parte di soggetti terzi.

Il CONSULENTE è tenuto, per deontologia professionale, ad essere indipendente rispetto agli emittenti dei prodotti finanziari raccomandati, nonché rispetto agli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell'ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni.

Nello svolgimento del Servizio di Consulenza il CONSULENTE non può detenere fondi o titoli appartenenti ai Clienti.

Il Cliente e il CONSULENTE possono eventualmente concordare che il CONSULENTE abbia una delega a visionare gli investimenti del Cliente presso le banche o gli intermediari finanziari o le Società di Gestione del Risparmio che il Cliente utilizza, senza alcuna autorizzazione ad operare. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino direttamente al CONSULENTE le informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Per maggiori informazioni sui contenuti del Servizio di Consulenza e sugli obblighi del CONSULENTE e del Cliente si rinvia al Contratto di consulenza in materia di investimenti, che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

8. Valutazione periodica dell'adeguatezza

Nello svolgimento del Servizio di Consulenza in materia di investimenti il CONSULENTE fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del Questionario sottopostogli prima della conclusione del contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, il CONSULENTE verifica che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

Il CONSULENTE effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio con frequenza ANNUALE.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al CONSULENTE di agire secondo il mutevole interesse del Cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottoposto alla sua attenzione, fornisca informazioni corrette e aggiorni costantemente le informazioni circa:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
- le sue preferenze di sostenibilità.

Il Cliente è tenuto a comunicare al CONSULENTE eventuali aggiornamenti delle informazioni.

Le suddette informazioni consentono al CONSULENTE di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite, alle sue

preferenze di sostenibilit . Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il Servizio di Consulenza non potr  essere prestato.

Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilit  della valutazione di adeguatezza o diminuire il suo livello di tutela.

Il Consulente   tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari o dei servizi di investimento   adeguato per il Cliente.

9. Integrazione dei fattori di sostenibilit 

Ai sensi dell'art. 165, comma 1, lett. h-bis), del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza in materia di investimenti, FINANZA SEMPLICE SCF integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilit  ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a Clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilit  compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.

Dato che la consulenza svolta da FINANZA SEMPLICE SCF riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilit  viene svolta a livello di portafoglio. Cio' significa che, nel formulare la raccomandazione di investimento o disinvestimento, il CONSULENTE tiene in considerazione che, per ragioni di gestione del rischio e di raggiungimento degli obiettivi del Cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati possano non essere singolarmente allineati alle preferenze del Cliente.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilit  ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto, secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti, oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.

10. Altre attivit  professionali svolte da FINANZA SEMPLICE SCF

FINANZA SEMPLICE SCF presta le seguenti attivit  ulteriori rispetto al Servizio di Consulenza in materia di investimenti:

- Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
- Consulenza per l'individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare;
- Consulenza per la pianificazione finanziaria personale e familiare;
- Consulenza per la pianificazione successoria familiare;
- Attivit  di educazione finanziaria.

Le suddette attivit , pur essendo personalizzate, non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.

Lo svolgimento delle attivit  summenzionate   regolato da uno specifico contratto, distinto da quello relativo al Servizio di Consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso fisso o variabile di volta in volta concordato con il Cliente, commisurato al contenuto e al valore dell'attivit  prestata.

Solo le attività sopra indicate, non rientranti tra i servizi accessori, sono sottratte alla vigilanza dell'Organismo.

11. Strategie di investimento proposte

Nello svolgimento del Servizio di Consulenza FINANZA SEMPLICE SCF non è orientata su determinate categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari.

FINANZA SEMPLICE SCF non propone strategie di investimento standardizzate, ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite.

Nota: documento consegnato al Cliente in occasione del primo appuntamento come fac-simile dell'Informativa Precontrattuale facente parte integrante del Contratto di Consulenza. La ricezione dell'Informativa avviene mediante la sottoscrizione del Contratto al momento della formalizzazione del rapporto.